

VADEMECUM MISURE CONTENIMENTO COVID_19 PER ATTIVITA' SPORTIVA E CIRCOLI RICREATIVI

INDICE

- Proroga stato di emergenza
- Tipologie Green Pass
- Definizione ciclo vaccinale
- Regole per palestre, piscine e circoli dal 10 gennaio al 31 marzo 2022
- FAQ del Dipartimento dello Sport
- Pubblico ad eventi e gare
- Atleti ad eventi e gare
- Mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche
- Lavoratori, collaboratori e volontari
- Lavoratori, collaboratori e volontari over 50 anni
- Corsi di formazione al chiuso
- Controllo del Green Pass
- Intervento a seguito di individuazione di caso Covid_19
- Quarantena e isolamento
- Protocollo FMSI per il ritorno all'attività sportiva agonistica in atleti post-covid
- Tabella uso Green Pass Rafforzato
- Tabella uso green Pass Base
- Tabella riepilogo scadenze decreti
- Tabella riepilogo uso Green Pass in base ai colori zone
- Fonti Normative
- Link utili

RINCIPALI MISURE IN BASE ALLE LINEE GUIDA E AGLI ULTIMI DECRETI



Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022

DECRETO LEGGE N. 221 EL 24 DICEMBRE 2021

TIPOLOGIE DI GREEN PASS

GREEN PASS BASE	Certificazione verde COVID19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall'infezione Covid-19 o l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
GREEN PASS RAFFORZATO (SUPER)	Certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall'infezione Covid-19. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
GREEN PASS BOOSTER (MEGA)	Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (per chi ha fatto vaccino che prevede 2 dosi si tratta della 3° dose). Si può richiedere da 4 mesi dopo la seconda dose, è volontario. Terza dose obbligatoria dal 15 dicembre 2021 per categorie che hanno "obbligo vaccinale" (personale sanitario anche amministrativo, farmacisti, personale delle forze dell'ordine e soccorso pubblico, personale sistema nazionale di istruzione e dei servizi educativi per l'infanzia, personale istituti penitenziari) Terza dose richiesta per i visitatori di RSA (oppure Green Pass Rafforzato + tampone)

CICLO VACCINALE

CICLO VACCINALE PRIMARIO	<p>Il completamento del ciclo vaccinale varia a seconda del vaccino ricevuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pfizer/BioNtech (Comirnaty) - ciclo vaccinale completato dopo due dosi • Moderna - ciclo vaccinale completato dopo due dosi • AstraZeneca (Vaxzevria) - ciclo vaccinale completato dopo due dosi • Johnson e Johnson (Janssen) - ciclo vaccinale completato dopo una dose
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DURATA GREEN PASS

Dal 15 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale ○ 6 mesi dalla data di certificazione di avvenuta guarigione
Dal 1 febbraio 2022	Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass da vaccinazione e da guarigione sarà ridotta a 6 mesi
	<p>La prima dose di vaccino dopo avvenuta guarigione d Covid_19 è consigliata entro 4-6 mesi.</p> <p>Dal 10 gennaio la terza dose (così detto “booster”) si può fare dopo 4 mesi dalla seconda.</p>

ESENZIONE GREEN PASS

- I BAMBINI FINO A 12 ANNI
- I SOGGETTI CHE PER CONDIZIONE MEDICA NON POSSONO RICEVERE O COMPLETARE LA VACCINAZIONE (condizioni cliniche - temporanee o permanenti - documentate secondo procedura prevista dal Ministero Della Salute)

Una specifica Circolare del Ministero della Salute ha prorogato la validità dei certificati già emessi al 31 gennaio 2022, non occorre farsene fare un altro.

PALESTRE, PISCINE E CIRCOLI Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022

➔ LE FEDERAZIONI POSSONO EMANARE - PER LE SINGOLE DISCIPLINE SPORTIVE - SPECIFICI PROTOCOLLI ANCHE PIU' RESTRITTIVI. VERIFICARE LA LORO APPLICAZIONE NELL'AMBITO ACSI CON IL RESPONSABILE NAZIONALE DI SETTORE.

➔ PRATICA SPORTIVA INDIVIDUALE AL CHIUSO IN CENTRI, PALESTRE, PISCINE, SPOGLIATOI

- Green Pass Rafforzato controllato quotidianamente (esenzione fino a 12 anni e per casi certificati da medici secondo procedura prevista)
- Igienizzazione e distanza 1 mt. da fermi, 2 mt in allenamento
- Numero ingressi limitato (totale mq diviso 12 = numero massimo presenze nel centro, nella singola sala il numero corsisti si calcola mq della sala diviso 5)
- Uso delle mascherine per spostamenti e momenti di non allenamento
- Registro presenze (tracciamento)
- Rilevamento temperatura facoltativo
- Gli accompagnatori di minori e disabili non hanno obbligo di green pass ma devono rispettare tutte le misure dei protocolli anti covid

➔ PRATICA SPORTIVA INDIVIDUALE ALL'APERTO

- Attività personale anche presso aree attrezzate e parchi pubblici NON serve Green Pass (zona bianca/gialla/arancione)
- Attività presso palestre, piscine, centri natatori Green Pass Rafforzato (zona bianca/gialla/arancione)
- Uso delle mascherine per spostamenti e momenti di non allenamento
- Evitare assembramenti e scambi di indumenti, attrezzi, oggetti
- Per corsi all'aperto organizzati da strutture sportive e palestre va fatto Registro presenze (tracciamento)
- Per uso spogliatoio e docce obbligo Green Pass Rafforzato

➔ **ATTENZIONE!** IN MERITO ALLA ATTIVITA' SPORTIVA INDIVIDUALE ALL'APERTO IL DIPARTIMENTO PER LO SPORT HA SPECIFICATO:

"NON È RICHIESTO IL POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI (OVVERO NON DI SQUADRA O DI CONTATTO), SVOLTE ALL'APERTO ANCHE PRESSO CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI".

PRATICA SPORTIVA A SQUADRE O DI CONTATTO AL CHIUSO

- Green Pass Rafforzato controllato quotidianamente (esenzione fino a 12 anni e per casi certificati da medici secondo procedura prevista)
- Igienizzazione
- In zona bianca non è obbligatorio distanziamento durante attività fisica
- Uso delle mascherine per spostamenti e momenti di non allenamento
- Numero ingressi limitato (totale mq diviso 12 = numero massimo presenze nel centro, nella singola sala il numero corsisti si calcola mq della sala diviso 5)
- Registro presenze (tracciamento)
- Gli accompagnatori di minori e disabili negli spogliatoi non hanno obbligo di green pass ma devono rispettare tutte le misure dei protocolli anti covid

PRATICA SPORTIVA A SQUADRE O DI CONTATTO ALL'APERTO

- Green Pass Rafforzato controllato quotidianamente (esenzione fino a 12 anni e per casi certificati da medici secondo procedura prevista)
- Igienizzazione
- in zona bianca non è obbligatorio distanziamento durante attività fisica
- Uso delle mascherine per spostamenti e momenti di non allenamento
- Per corsi all'aperto organizzati da strutture sportive e palestre va fatto Registro presenze (tracciamento)
- Gli accompagnatori di minori e disabili negli spogliatoi non hanno obbligo di green pass ma devono rispettare tutte le misure dei protocolli anti covid

BAR O PUNTO SOMMINISTRAZIONE AL CHIUSO E ALL'APERTO

- Green pass rafforzato sia ai tavolii che al bancone

FAQ DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT AGGIORNATE AL 14/1/2022

<https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>

17. Per cosa è richiesta la certificazione verde?

A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. **certificazione verde "rafforzata"**), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute

- l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l'accesso, all'aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'[articolo 6](#) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all'aperto;
- l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

18. A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde?

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

QUESTA FAQ SI
RIFERISCE
ALL'UTENZA.
PER PERSONALE
E
COLLABORATORI
SI GUARDI LA
VOCE SPECIFICA

19. La certificazione verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?

Il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

22. La certificazione verde può essere sostituita da una autodichiarazione?

No, non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

23. Qual è la frequenza di richiesta della certificazione verde?

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.

24. Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la certificazione verde per assisterli all'interno degli spogliatoi?

No, la certificazione verde non è richiesta per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità che li assistono all'interno degli spogliatoi. Resta l'obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde.

25. bis. Gli accompagnatori possono assistere agli allenamenti all'interno degli impianti sportivi?

Sì, è possibile assistere agli allenamenti all'interno di impianti sportivi (all'aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi.

26. Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la certificazione verde?

La certificazione verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive. Resta fermo l'obbligo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e del distanziamento.

PUBBLICO AD EVENTI E GARE

EVENTI E GARE AL CHIUSO	<ul style="list-style-type: none"> ○ Green pass rafforzato ○ Mascherina FFP2 ○ Vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso ○ Capienze per il pubblico saranno consentite al massimo del 35% per gli impianti al chiuso
EVENTI E GARE ALL'APERTO	<ul style="list-style-type: none"> ○ Green pass rafforzato ○ Mascherina FFP2 ○ Capienze per il pubblico saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto.

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE 3/1/2022
[Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive - 31 dicembre 2021 \(1\) \(governo.it\)](#)



Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, prevede che anche in zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 cd. "rafforzata", nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

[Dipartimento per lo sport - FAQ \(governo.it\)](#)

n. 20) La certificazione verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?

Il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

ATLETI AD EVENTI E GARE

NON AGONISTI AL CHIUSO	Green Pass Rafforzato dal 10 gennaio 2022.
NON AGONISTI ALL'APERTO	Green Pass Rafforzato per sport di squadra e contatto dal 10 gennaio 2022. Green Pass Base per sport individuale
AGONISTI AL CHIUSO	Green Pass Rafforzato dal 10 gennaio 2022.
AGONISTI ALL'APERTO	Green Pass Rafforzato per sport di squadra e contatto dal 10 gennaio 2022

Per la definizione di "Agonista" o "NON Agonista" si fa riferimento al tipo di certificato medico richiesto

MASCHERINE FFP2

La normativa le rende Obbligatorie in questi specifici casi fino al 31 marzo 2022:

- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli **eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto.**

– per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;

– per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

In generale i Dispositivi Di Protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all'aperto su tutto il territorio nazionale DAL 25 DICEMBRE 2021 AL 31 GENNAIO 2022

I Dispositivi Di Protezione devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

Le **mascherine chirurgiche** - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei **PROTOCOLLI DI SETTORE**.

In tutte le altre situazioni, salvo che i **PROTOCOLLI DI SETTORE** prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine "di comunità", monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>

VANNO BENE
LE
MASCHERINE
CHIRURGICHE
MA I
PROTOCOLLI DI
SETTORE,
POSSONO
RICHIEDERE
L'USO DEL
MODELLO
FFP2

LAVORATORI DEL SETTORE SPORTIVO

<p>Dal 15 ottobre 2021</p>	<p>GREEN PASS BASE Chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. GL'obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno</p>	<p>articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127</p>
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per l'accesso per motivi di lavoro sarà necessaria il possesso della certificazione verde prevista per la specifica attività lavorativa e l'uso del dispositivo di protezione individuale.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI

CHI È SOGGETTO ALLA VERIFICA

- ✓ **lavoratori dipendenti** pubblici e privati
- ✓ **dipendenti delle imprese** che hanno in appalto i **servizi esterni** di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici
- ✓ **consulenti e collaboratori** e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione
- ✓ **corrieri** che recapitano all'interno delle aziende e amministrazioni posta d'ufficio o privata

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI

COME VIENE EFFETTUATO IL CONTROLLO

- ✓ **all'accesso, evitando ritardi e code** durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio
- ✓ **utilizzando l'app verifica C19** o con sistemi automatizzati, sempre nel rispetto della privacy

<https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>

DAL 15 FEBBRAIO 2022 COSA CAMBIA PER I LAVORATORI DI ETÀ' 50 ANNI

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

DECRETO LEGGE N.1
DEL 7 GENNAIO 2022

Dal 8 gennaio 2022 Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni ANCHE NON LAVORATORI.

Dal 15 febbraio OPERATORI SPORTIVI ASSIMILABILI A LAVORO PRIVATO AL CHIUSO E ALL'APERTO

- Green pass base fino a 50 anni di età
- Green Pass Rafforzato se maggiori di 50 anni

Dal 15 febbraio OPERATORI VOLONTARI

- Green pass base fino a 50 anni di età
- Green Pass Rafforzato se maggiori di 50 anni

ASSOCIAZIONE CENTRI
SPORTIVI ITALIANI

Dal 8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che **abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età'**

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.

La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età' in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022,

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento** in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti Over 50 ai quali si applica l'obbligo vaccinale (*green pass base*) per l'accesso ai **luoghi di lavoro** nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. (*green pass rafforzato*)

I datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater del presente decreto che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.

I lavoratori nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. E' vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo vaccinale, previste sanzioni da 600 a 1500 euro.

CORSI DI FORMAZIONE AL CHIUSO

CORSI DI FORMAZIONE AL CHIUSO

- Green pass base per allievi (rafforzato se sono allievi di età maggiore a 50)
- Green pass base per docenti fino a 50 anni di età (dopo il 15 febbraio)
- Green Pass Rafforzato per docenti se maggiori di 50 anni (dopo il 15 febbraio)

CONTROLLO DEL GREEN PASS		
<p>APP. GRATUITA</p>	<p>La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l'utilizzo dell'app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.</p>	<p>DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139</p>
<p>PRESIDENTE ASD, LEGALE RAPPRESENTANTE SSD, LEGALE RAPPRESENTANTE CIRCOLO</p>	<p>Operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni. • Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. • I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro. 	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021</p> <p>DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127</p>

DELEGA SCRITTA A CHI FA LE VERIFICHE GREEN PASS AL POSTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

<p>Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica limitata al possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti soltanto ai soggetti muniti delle suddette certificazioni.</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato

1.

- 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."



Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Questa integrazione permette, quindi, a tutti i datori di lavoro, preoccupati dall'eventuale impossibilità di erogare un servizio o un prodotto a seguito di mancanza di una o più persone necessarie per l'attività, di poterlo sapere prima per decidere eventuali sostituzioni.

DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139

Il datore di lavoro può richiedere prima del controllo giornaliero questa informazione per provvedere a necessarie sostituzioni

INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19

(LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITA' MOTORIA IN GENERE 3/12/2021)



Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni. Si suggerisce comunque di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.

CONTATTO STRETTO E QUARANTENA



Si definisce **CONTATTO** una persona che ha avuto contatti con un caso positivo, nell' arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma della positività e fino a 14 giorni dopo.

Secondo il Ministero, il "**contatto stretto**" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che **vive nella stessa casa** di un caso Covid-19;
- una persona che ha avuto un **contatto fisico diretto** con un caso Covid-19 (come, ad esempio, una stretta di mano);
- una persona che ha avuto un **contatto diretto non protetto** con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un **contatto diretto** (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza **minore di 2 metri e per almeno 15 minuti**;
- una persona che si è trovata in un **ambiente chiuso** (ad esempio un'aula, una sala riunioni o la sala d'attesa di un ospedale) con un caso Covid-19 **in assenza di Dispositivi di protezione individuali** idonei;
- un **operatore sanitario** o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure **personale di laboratorio** addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in **treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto** entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

QUARANTENA dal 31/12/2021 al 31/3/2021

CONTATTO ALTO RISCHIO	<p>GUARITI O VACCINATI (fine ciclo completo) DA NON PIU' DI 120 GIORNI O CON ESEGUITA LA DOSE BOOSTER</p>	<p>Dopo un "contatto stretto" con soggetto risultato positivo in assenza di sintomi non c'è quarantena, obbligatorio uso mascherina Ffp2 per 10 giorni. Non serve tampone.</p> <p>In presenza di sintomi subito un tampone da ripetere a distanza di 5 giorni</p>
	<p>GUARITI O VACCINATI (fine ciclo completo o booster) DA OLTRE 120 GIORNI E CON GREEN PASS VALIDO</p>	<p>Dopo un "contatto stretto" con soggetto risultato positivo in assenza di sintomi 5 giorni di quarantena. Alla fine del periodo serve tampone molecolare o antigenico.</p> <p>In presenza di sintomi subito un tampone da ripetere a distanza di 5 giorni.</p>
	<p>NON VACCINATI O CON VACCINO INOCULATO DA MENO DI 14 GIORNI</p>	<p>Dopo un "contatto stretto" con soggetto risultato positivo in assenza di sintomi 10 giorni di quarantena. Alla fine del periodo serve tampone molecolare o antigenico.</p> <p>In presenza di sintomi subito un tampone da ripetere a distanza di 5 giorni.</p>
CONTATTO BASSO RISCHIO	<p>TUTTI IN CASO DI CONTATTO A BASSO RISCHIO</p>	<p>Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.</p>
	<p>CONTAGIATI IN ISOLAMENTO</p>	<p>Isolamento di 10 giorni.</p> <p>Per i soggetti che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni.</p> <p>Per tutti alla fine test molecolare o antigenico con risultato negativo.</p>
POSITIVI	<p>TAMPONE FINE QUARANTENA O FINE AUTOSORVEGLIANZA</p>	<p>La cessazione della quarantena (o del periodo di autosorveglianza quando previsto controllo finale) consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. Il referto negativo va inviato alle ASL anche per email. In caso di positività dopo primo controllo si prosegue quarantena per massimo 21 giorni.</p>

PROTOCOLLO FMSI PER IL RITORNO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI POST-COVID

<https://www.fmsi.it/protocollo-fmsi-per-il-ritorno-allattivita-sportiva-agonistica-in-atleti-post-covid/>

La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), ha scritto un documento con le linee guida per le varie **discipline sportive agonistiche**, elaborando un protocollo per il rilascio del **certificato medico agonistico** e la riammissione degli atleti a gare ed allenamenti.

La Federazione Medico Sportiva Italiana, in qualità di Federazione medica del CONI e unica Società Scientifica riconosciuta per la Medicina dello Sport dal Ministero della Salute, ha elaborato il nuovo protocollo **“Return To Play”** per la ripresa dell'attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19.

Sono stati, perciò, identificati i soli approfondimenti diagnostici essenziali, circoscritti in relazione all'età, alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio, allo status vaccinale, oltretutto allo stadio clinico della malattia, nel massimo rispetto della tutela della salute degli atleti.



Nella valutazione degli atleti guariti dalla malattia è indispensabile identificare le possibili conseguenze della stessa sui vari organi ed apparati, soprattutto cardiovascolare e respiratorio, tenendo in considerazione anche gli effetti del decondizionamento conseguente alla malattia.

PER RILASCIO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO

Il medico valutatore, specialista in Medicina dello Sport, ai fini del primo rilascio o del rinnovo dell'idoneità sportiva ai fini della ripresa dell'attività sportiva, dovrà differenziare gli atleti in:

A. Atleti Covid-19+ (positivi) accertati e con guarigione accertata, secondo la normativa vigente.

suddivisi a loro volta in :

A.1 Atleti che abbiano presentato “Infezione asintomatica o paucisintomatica (presintomatica in Tabella 1)” o “Malattia lieve” e che comunque non siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da SARS-CoV-2;

A.2 Atleti che abbiano presentato “Malattia moderata” o che comunque siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da SARS-CoV-2;

A.3 Atleti che abbiano presentato “Malattia severa” o “Malattia critica”.

B. Atleti Covid-19- (negativi) e atleti asintomatici (non testati) nel periodo della pandemia.

TUTTE LE SPECIFICHE VERIFICHE MEDICHE DA FARE SONO DESCRITTE NEL DOCUMENTO ORIGINALE. SI RICORDACHE I TESSERATI DI ASD E SSD—GENERALMENTE ATLETI DILETTANTI— HANNO L’OBBLIGO DI PRESENTARE **CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO**, PERTANTO TALE PROCEDURA NON E’ OBBLIGATORIA, TUTTAVIA E’ CONSIGLIABILE NEI CASI DI MALATTIA TIPO A.2 E A.3

Stadio di “Malattia moderata” o che comunque è ricorso a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da SARS-CoV-2

Attende 30 giorni dalla negativizzazione

Atleta professionista o atleta d’interesse nazionale e internazionale

Attende 0 giorni dalla negativizzazione


- Visita medica effettuata dallo specialista in Medicina dello Sport
- ECG basale;
- Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico
- Ecocardiogramma Color Doppler

Attende 14 giorni dalla negativizzazione

- Visita medica effettuata dallo specialista in Medicina dello Sport
- ECG basale
- Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico

- Visita medica effettuata dallo specialista in Medicina dello Sport
- ECG basale
- Test da sforzo con monitoraggio elettrocardiografico continuo (anche con step-test) sino al raggiungimento almeno dell’85% della FC max

OCIA
PORTI



OCIA
PORT

TABELLE RIEPILOGATIVE

QUANDO	USO DEL GREEN PASS BASE zona bianca gialla	FONTE
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022	Estensione dell'obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.	DECRETO LEGGE N. 221 EL 24 DICEMBRE 2021
Dal 20 gennaio 2022 al 31 marzo 2022	a) servizi alla persona;	DECRETO LEGGE N.1 DEL 7 GENNAIO 2022
Dal 1 febbraio 2022 al 31 marzo 2022	b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;	DECRETO LEGGE N.1 DEL 7 GENNAIO 2022
Dal 20 gennaio 2022 al 31 marzo 2022	c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.	DECRETO LEGGE N.1 DEL 7 GENNAIO 2022

QUANDO	USO DEL GREEN PASS RAFFORZATO	FONTE
Dal 8 gennaio al 15 giugno 2022	Vaccinazione obbligatoria per persone di età maggiore ai 50 anni	DECRETO LEGGE N.1 DEL 7 GENNAIO 2022
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022	<p>Obbligatorio per le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> -alberghi e strutture ricettive; - feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; -sagre e fiere; - centri congressi; -servizi di ristorazione all'aperto; - impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; -piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere anche all'aperto; -centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto. <p>Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.</p>	DECRETO LEGGE N. 229 DEL 30 DICEMBRE 2021
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022	<p>Obbligatorio per le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> · al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; · musei e mostre; · al chiuso per i centri benessere; · centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); · parchi tematici e di divertimento; · al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia); · sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; · impianti risalita comprensori sciistici <p>Il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.</p>	DECRETO LEGGE N. 221 EL 24 DICEMBRE 2021
Dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo	<p>Obbligatorio per le seguenti attività</p> <ul style="list-style-type: none"> -spettacoli, -eventi sportivi, - bar e ristoranti al chiuso, -feste e discoteche, -cerimonie pubbliche in zona bianca e gialla. 	DECRETO LEGGE N. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021

RIEPILOGO SCADENZE

6 DICEMBRE 2021 – OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO

- SPETTACOLI
- **EVENTI SPORTIVI**
- BAR E RISTORANTI AL CHIUSO
- FESTE E DISCOTECHES

10 GENNAIO – ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO

- **AL CHIUSO PER PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA**
- MUSEI E MOSTRE
- AL CHIUSO PER I CENTRI BENESSERE
- CENTRI TERMALI (SALVO CHE PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E ATTIVITÀ RIABILITATIVE O TERAPEUTICHE)
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- **AL CHIUSO PER CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI (ESCLUSI I CENTRI EDUCATIVI PER L'INFANZIA)**
- SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ.

Il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

10 GENNAIO – ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO

- MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE
- ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE
- FESTE CONSEGUENTI ALLE CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE
- SAGRE E FIERE
- CENTRI CONGRESSI
- SERVIZI DI RISTORAZIONE ALL'APERTO
- IMPIANTI DI RISALITA CON FINALITÀ TURISTICO-COMMERCIALE ANCHE SE UBICATI IN COMPENSORI SCIISTICI
- **PISCINE, CENTRI NATATORI, SPORT DI SQUADRA E CENTRI BENESSERE ANCHE ALL'APERTO**
- **CENTRO CULTURALI, CENTRO SOCIALI E RICREATIVI PER LE ATTIVITÀ ALL'APERTO.**

20 GENNAIO – ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS BASE

ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, estetica, barbieri)

1 FEBBRAIO

- DA QUESTA DATA SONO SANZIONABILI (100 EURO) FINO AL 15 GIUGNO 2022, GLI OVER 50 CHE RISULTANO NON ANCORA IN REGOLA CON DISPOSIZIONI OBBLIGO VACCINALE
- DA QUESTA DATA DURATA DEL GREEN PASS DIVENTA 6 MESI (sia da vaccino che da guarigione)

1 FEBBRAIO— ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS BASE

obbligatorio green pass base per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali, con l'eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (ovvero entro il 23 gennaio)

15 FEBBRAIO - OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO PER I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI OVER 50 ANNI

Per i lavoratori pubblici e privati (anche non dipendenti) con 50 anni di età sarà necessario il Green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo fino al 15 giugno 2022.

Responsabile del controllo il Datore di lavoro. Previste sanzioni da 600 a 1500 euro.

Per il **PERSONALE UNIVERSITARIO** l'obbligo vaccinale si applica senza limiti di età.

TABELLA RIEPILOGATIVA IN BASE ALLE ZONE

	zona bianca	zona gialla	zona arancione
ALLENAMENTO INDIVIDUALE ALL'APERTO A CARATTERE PRIVATO	libero	libero	libero
ALLENAMENTO INDIVIDUALE ALL'APERTO ANCHE PRESSO CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI	libero	libero	libero
ALLENAMENTO INDIVIDUALE IN PALESTRA E STRUTTURE CHIUSE	G P Rafforzato	G P Rafforzato	G P Rafforzato
ALLENAMENTO DI SQUADRA O CONTATTO ALL'APERTO E CHIUSO	G P Rafforzato	G P Rafforzato	G P Rafforzato
EVENTI E GARE SPORTIVI	G P Rafforzato	G P Rafforzato	G P Rafforzato
IMPIANI RISALITA COMPENSORI SCIISTICI	G P Rafforzato	G P Rafforzato	G P Rafforzato
LAVORATORI , COLLABORATORI, VOLONTARI FINO A 49 ANNI	G P Base	G P Base	G P Base
LAVORATORI , COLLABORATORI, VOLONTARI OVER 50 ANNI (dal 15 febbraio 2022)	G P Rafforzato	G P Rafforzato	G P Rafforzato
OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50 (dal 1 febbraio 2022)	G P Rafforzato	G P Rafforzato	G P Rafforzato
ATTIVITA' RIBILITATIVA E TERAPEUTICA RICOMPRESSE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, ALL'APERTO E AL CHIUSO	libero	libero	libero
STUDENTI UNIVERSITARI E ALLIEVI CORSI FORMAZIONE	G P Base	G P Base	G P Rafforzato
CONVEGNI E CONGRESSI	G P Rafforzato	G P Rafforzato	G P Rafforzato
CENTRI BENESSERE E TERME ALL'APERTO E CHIUSO	G P Rafforzato	G P Rafforzato	G P Rafforzato
CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI ALL'APERTO E AL CHIUSO	G P Rafforzato	G P Rafforzato	G P Rafforzato
RISTORANTI, TEATRI, ALBERGHI, TRASPORTO PUBBLICO	G P Rafforzato	G P Rafforzato	G P Rafforzato
ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA: PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTE, TATUATORI, MANICURE, TINTORIE, SERVIZI FUNEBRI (dal 20 gennaio 2020)	G P Base	G P Base	G P Base
COLLOQUI CON DETENUTI E INTERNATI PRESSO ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI E MINORI (dal 20 gennaio 2020)	G P Base	G P Base	G P Base

	zona bianca	zona gialla	zona arancione
ACCESSO A PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTAL, BANCARI E FINANZIARI , ATTIVITA' COMMERCIALI ECCETTO ATTIVITA' NECESSARIE ed ESSENZIALI (dal 1 febbraio 2022)	G P Base	G P Base	G P Base
ALIMENTARI E PRIMA NECESSITA' : vendita al dettaglio in ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari; commercio al dettaglio di prodotti surgelati; commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati ; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di materiale per ottica; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento	libero	libero	libero
SALUTE : approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura	libero	libero	libero
SICUREZZA : uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, di prevenzione e repressione degli illeciti	libero	libero	libero
GIUSTIZIA : uffici giudiziari e uffici servizi sociosanitari, per la presentazione indifferibile e urgente di denunce o per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata	libero	libero	libero

Si ricorda che, con il **Decreto Legge 22 luglio 2021**, i criteri per definire il “colore” delle zone in Italia a partire dal 1 agosto 2021 sono:

	INCIDENZA SETTIMANALE CONTAGI	TASSO OCCUPAZIONE POSTI LETTO PER COVID	TASSO OCCUPAZIONE POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA PER COVID
ZONA BIANCA	pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti	uguale o inferiore al 15 %	uguale o inferiore al 10 %
ZONA GIALLA	Pari o superiori 150 casi ogni 100.000 abitanti:	uguale o inferiore al 15 %	uguale o inferiore al 10 %
ZONA ARANCIONE	pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti	uguale o inferiore al 30 %	uguale o inferiore al 20 %
ZONA ROSSA	pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti	superiore al 40 %	superiore al 30 %



ZONE ROSSE -

FAQ DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT AGGIORNATE AL 14/1/2022

<https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-in-zona-rossa/>

Pagina in aggiornamento dalla data del 17 gennaio 2022

ASSOCIAZIONE CENTRI
SPORTIVI ITALIANI

Fonti utilizzate:

- LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITA' MOTORIA IN GENERE 3/12/2021
- LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE 3/1/2022
- CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) - n. 60136 del 30/12/2021
- DECRETO LEGGE n. 52 del 22 aprile 2021 (*introduce obbligo dal 6 agosto 2021 del green pass base a palestre, piscine, circoli culturali, sociali e ricreativi per attività al chiuso*)
- LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87
- DECRETO LEGGE n.105 del 23 LUGLIO 2021 (*Criteri definizione zone bianche, gialle, arancioni, rosse dal 1 agosto 2021. Proroga stato di emergenza al 31 dicembre 2021*)
- DECRETO-LEGGE n. 127 del 21 SETTEMBRE 2021 (*introduce obbligo Green Pass Base per lavoratori settori privato, tra i quali rientrano operatori delle strutture sportive e circoli incluso volontari*)
- DECRETO LEGGE n.139 del 8 OTTOBRE 2021
- DECRETO LEGGE N. 105 del 23 LUGLIO 2021
- DECRETO LEGGE N. 172 del 26 NOVEMBRE 2021 (*estende obbligo Green Pass base per accesso spogliatoi da parte di chi fa sport all'aperto*)
- DECRETO LEGGE N. 221 del 24 DICEMBRE 2021 (*estende dal 10 gennaio 2022 obbligo green pass rafforzato a palestre, piscine, circoli ricreativi e culturali per attività al chiuso . Introduce obbligo Green Pass base per formazione in presenza. Proroga stato di emergenza al 31 marzo 2022*)
- DECRETO LEGGE N. 229 del 30 DICEMBRE 2021 (*estende dal 10 gennaio 2022 obbligo green pass rafforzato per sport si squadra e di contatto all'aperto e per attività all'aperto di centri culturali, sociali e ricreativi*)
- DECRETO LEGGE N.1 DEL 7 GENNAIO 2022 (*obbligo vaccinale per le persone di età maggiore a 50 anni*)

Link utili:

FAQ DIPARTIMENTO DELLO SPORT

<https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>

FAQ GOVERNO

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>

TABELLA ATTIVITA' CONSENTITE AGGIORNATA AL 18/1/2022

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

CERTIFICAZIONE VERDE COVID

<https://www.dgc.gov.it/web/checose.html>

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE COVID_19

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&area=nuovoCoronavirus&btnCerca=

MINISTERO DELLA SALUTE PIANO VACCINAZIONI

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255>

PROTOCOLLO FMSI PER RITORNO ALLA ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA POST COVID

<https://www.fmsi.it/protocollo-fmsi-per-il-ritorno-allattivita-sportiva-agonistica-in-atleti-post-covid/>